



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

DIREZIONE II – RICERCA E TERZA MISSIONE

Divisione 1 «Ricerca nazionale» - Ripartizione 5 «Scuola di Dottorato»

Via Orazio Raimondo 18 – I-00173 ROMA

Decreto n.1127/16 del 13/05/2016

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";

Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;

Visto l'art. 19 della legge 240/10 con il quale sono state emanate nuove disposizioni relative al Dottorato di Ricerca

Visto il Decreto Ministeriale n. 94 dell'8 febbraio 2013;

Visti i DD.RR. n. 1168 del 10.5.1999, n. 107 del 14/01/2002, n.1824 del 04/06/2008, n. 119 del 14/01/2010, n. 1075 del 07/04/2010 e n. 1207 dell'8/4/2013 con cui è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione del Dottorato di ricerca", in attuazione delle norme previste dalla Legge n. 240/10 e dal DM 94/13;

Viste le delibere del Consiglio direttivo dell'ANVUR del 21 febbraio 2014 e del 15 dicembre 2014;

Vista la delibera della Struttura di Coordinamento dei corsi di dottorato dell'8 marzo 2016;

Vista la delibera del Senato Accademico del 19 aprile 2016;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2016

DECRETA

E' modificato il “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”, dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ed è emanato nel testo allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto verrà registrato e inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.

F.to Il Rettore
(Prof. Giuseppe Novelli)

REGOLAMENTO PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

- Art. 1. Obiettivi formativi e programma di studi
- Art. 2. Istituzione e attivazione dei dottorati
- Art. 3. Organi dei corsi di dottorato
- Art. 4. Durata
- Art. 5. Modalità di ammissione ai corsi
- Art. 6. Modalità di conferimento del titolo
- Art. 7. Risorse finanziarie
- Art. 8. Contributo per l'accesso e la frequenza
- Art. 9. Diritti e doveri dei dottorandi
- Art. 10. Attività di collaborazione alla didattica
- Art. 11. Incompatibilità
- Art. 12. Ripartizione dei fondi
- Art. 13. Abbreviazioni di corsi
- Art. 14. Assegni di ricerca e dottorato
- Art. 15. Struttura di coordinamento dei dottorati di ricerca
- Art. 16. Macroarea di medicina e chirurgia
- Art. 17. Norme transitorie

Art. 1. Obiettivi formativi e programma di studi

1. Presso l'Ateneo possono essere attivati corsi di dottorato di ricerca, che costituiscono parte integrante delle attività formative e culturali di terzo livello.
2. L'istituzione di un corso di dottorato è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta di uno o più Dipartimenti, previo parere favorevole della Struttura di coordinamento dei dottorati, del Senato accademico e del Nucleo di valutazione dell'Ateneo ed è adottata con decreto del Rettore. Per l'istituzione è comunque necessario il previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, nei termini e con le procedure di cui all'art. 4 del Decreto MIUR dell'8 febbraio 2013, n. 94.
3. La proposta deve indicare il Dipartimento di riferimento che assume la responsabilità e gli oneri di gestione del corso qualora alla realizzazione del corso concorrano più dipartimenti, nonché i requisiti di attivazione previsti dalla normativa nazionale e dalle procedure di accreditamento ANVUR.
4. Il numero di ammessi con borsa di studio a ciascun corso di dottorato è determinato dalla normativa vigente.

Art. 2. Istituzione e attivazione dei dottorati

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché competenze qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio europeo dell'alta formazione e dello Spazio europeo della ricerca.

2. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere riferite ad ambiti disciplinari ampi, organici e dichiaratamente definiti.
3. All'interno di un corso di dottorato sono previste attività di formazione disciplinare, interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale. Queste attività possono essere svolte anche trasversalmente a più corsi di dottorato anche su proposta della Struttura di coordinamento.

Art. 3. Organi dei corsi di dottorato

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico e sovrintende alle attività didattiche e di ricerca del corso. Il Collegio propone al Dipartimento di riferimento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, nonché quelle per la gestione, predisponendo preventivamente un piano finanziario complessivo. Il Collegio può proporre all'Ateneo di attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati. Il Collegio delibera alla fine di ogni anno di corso l'ammissione degli iscritti all'anno di corso successivo o all'esame finale sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e ricerca.
3. Il Collegio dei docenti è composto da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, eventuali docenti stranieri o esperti di comprovata qualificazione proposti dal Collegio anche non appartenenti ai ruoli universitari, in misura comunque non superiore al numero dei componenti appartenenti ai ruoli universitari. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al Collegio di un dottorato attivato da un'altra università è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza. I componenti di ruolo del Collegio vengono designati, in fase di istituzione, dal Dipartimento di riferimento, d'intesa con quelli associati ove esistenti. Per la trattazione dei problemi dell'organizzazione della didattica e del funzionamento del corso è ammessa, con voto consultivo, la presenza nel collegio di non più di due dottorandi in rappresentanza dei dottorandi iscritti.
4. Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica del corso; sovrintende al suo funzionamento e ne coordina le attività; cura i rapporti esterni; redige annualmente una relazione particolareggiata sullo stato del corso, che trasmette al Dipartimento di riferimento e a quelli associati ove esistenti e alla struttura di coordinamento.
5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il Coordinatore è eletto dal Collegio dei docenti tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, presenti nel collegio stesso e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta. Le modalità di elezioni sono determinate dal Collegio stesso con proprio regolamento nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Qualora convenzioni o accordi nazionali e internazionali prevedano che il Coordinatore del dottorato non appartenga ai ruoli dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il Collegio dei docenti individua al proprio interno un docente dell'Ateneo, quale referente ai

fini della rappresentanza e della stesura della relazione sulle attività didattiche e di ricerca del Corso medesimo.

7. L'attività didattica svolta dai professori e dai ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo sei della legge n. 240/2010.

8. Il regolamento interno di ciascun corso di dottorato, oltre a stabilire le modalità elettive del Coordinatore del corso, potrà prevedere che del Collegio possano far parte, oltre ai soggetti sottoposti alla valutazione ANVUR di cui al comma 3, anche ulteriori docenti ed esperti con funzione esclusivamente consultiva.

Art. 4. Durata

1. Per i dottorandi, fatte salve le eventuali sospensioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente, la durata dei corsi di dottorato non può essere superiore a tre anni accademici.

2. Per gravi situazioni, di cui al comma 11 dell'art. 9, su istanza specificamente motivata, può essere concessa dal Rettore una sospensiva non superiore a 6 mesi.

Art. 5. Modalità di ammissione ai corsi

1. L'ammissione al corso di dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica che deve concludersi entro i termini previsti dalla normativa nazionale.

Il bando potrà prevedere prove selettive con modalità a distanza utilizzando supporti informatici audio e video che garantiscano l'efficacia e la trasparenza delle procedure, oltre che l'identificazione del candidato. Il bando può prevedere una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. Nel caso di posti riservati a candidati stranieri possono essere previste procedure e tempi di ammissione differenziate e una graduatoria separata. I posti per la mobilità internazionale accreditati non saranno indicati nel bando di concorso

2. Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso della laurea specialistica, magistrale, vecchio ordinamento o di titoli stranieri giudicati equivalenti dalla Commissione alla data di scadenza del bando ovvero coloro che conseguano tali titoli entro la data di scadenza prevista dalla normativa nazionale (31 ottobre dell'anno in cui è emanato il bando), pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione in caso di mancato conseguimento del titolo entro tale data.

3. I candidati che hanno conseguito il titolo all'estero, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare, contestualmente alla domanda di ammissione, la documentazione necessaria alla valutazione della equivalenza del titolo di studio che viene indicato nel bando di concorso per l'esame di ammissione. I candidati stranieri extracomunitari ammessi ai corsi di dottorato devono essere in regola con la legislazione in materia di soggiorno.

4. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base dei titoli presentati anche in forma elettronica e/o di una o più prove pubblicizzate sul bando di concorso, a giudizio di una commissione nominata con decreto del Direttore generale e composta dal Coordinatore del corso (o da un suo delegato) e da altri due o quattro componenti indicati dal Collegio dei docenti di cui almeno due docenti dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

5. La commissione può essere integrata da altri esperti con funzione consultiva.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione nazionale o internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
7. L'Ateneo assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione.

Art. 6. Modalità di conferimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Rettore a seguito del superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione della tesi di dottorato.
2. Il Collegio dei docenti ammette all'esame finale il dottorando sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e ricerca. I dottorandi saranno poi ammessi alla discussione della tesi di dottorato dai valutatori.
3. La valutazione della tesi di dottorato, che può essere redatta anche in lingua straniera, è demandata ad almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, i quali non facciano parte del Collegio dei docenti, dell'Ateneo o degli atenei o enti di ricerca collegati al corso, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore ai sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
4. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione nominata dal Rettore, su indicazione del Collegio dei docenti.
5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste dagli accordi stessi. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. In caso di approvazione, la valutazione finale della commissione è espressa in termini di adeguata, apprezzabile, rilevante o eccellente qualità. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
6. L'esame finale si deve svolgere entro il mese di aprile successivo alla conclusione dell'ultimo anno accademico, salvo casi eccezionali di autorizzazione da parte del Rettore su proposta del Collegio dei docenti.
7. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale ad accesso aperto dell'Ateneo, che ne garantisce la conservazione e la pubblica consultazione. Deroche a tale disciplina possono essere concesse, su motivata istanza degli interessati, dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti.
8. Per ottenere l'European Ph.D. Label (un marchio di “dottorato europeo”, elaborato dalla Confederazione della Conferenza dei Rettori europea e riportato sulla pergamena del titolo di dottore di ricerca) devono essere soddisfatte le seguenti quattro condizioni:
 - a) la discussione della tesi finale deve essere preceduta dalla presentazione di due correlazioni, sul lavoro di tesi da parte di due professori provenienti da università europee

non italiane diverse tra loro e da quella in cui viene discussa la tesi che possono anche coincidere con i valutatori;

b) almeno un membro della commissione di esame dovrà appartenere ad una istituzione di un paese europeo diverso da quello in cui ha sede il dottorato;

c) parte della discussione della tesi dovrà avvenire in una lingua ufficiale europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;

d) parte della ricerca presentata nella tesi dovrà essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese europeo diverso dall'Italia e da quello del candidato.

Art. 7. Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del corso sono costituite:

a) dai contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi di dottorato;

b) dai fondi di funzionamento eventualmente assegnati dall'Ateneo;

c) da specifici contributi di funzionamento derivanti da eventuali convenzioni con soggetti esterni all'Ateneo;

d) dal budget per la mobilità e la ricerca assegnato annualmente ai corsi dall'Ateneo.

2. Su proposta del Collegio dei docenti, il Dipartimento di riferimento, d'intesa con quelli associati ove esistenti, può stipulare contratti di diritto privato con qualificati studiosi o esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari o conferenze.

3. Su proposta del Collegio dei docenti, il Dipartimento di riferimento, d'intesa con quelli associati ove esistenti, può stabilire un compenso, a valere sul proprio o sui propri budget, per i docenti esterni.

4. Su proposta del Collegio dei docenti, il Dipartimento di riferimento, d'intesa con quelli associati ove esistenti, attiva su propri fondi borse di studio triennali nel limite dei posti sostenibili.

5. Le borse di studio finanziate dall'Ateneo e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegnate al corso di dottorato, ma non attivate per il ciclo di riferimento, per esclusione o rinuncia dei dottorandi o per mancanza di candidati idonei, possono essere, sentito il parere della struttura di coordinamento, riutilizzate nel medesimo dottorato su richiesta del Collegio dei docenti nel ciclo successivo.

Art. 8. Contributo per l'accesso e la frequenza

1. L'ammontare dei contributi di iscrizione e frequenza viene stabilito dal Consiglio di amministrazione su proposta della Struttura di coordinamento.

2. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato. I titolari di borsa di studio, ivi comprese quelle a sostegno del diritto allo studio (Laziodisu), sono esonerati dal versamento del contributo di iscrizione e di frequenza. Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono comunque tenuti al versamento del premio assicurativo per la copertura di infortuni e per responsabilità civile contro terzi nella misura fissata annualmente.

3. L'esonero totale o parziale dal contributo per l'accesso e la frequenza può essere annualmente proposto e valutato dalla struttura di coordinamento, su proposte motivate dei collegi dei corsi di dottorato, in cui siano indicate le fonti di copertura della mancata entrata.

Art. 9. Diritti e doveri dei dottorandi

1. Su proposta del Collegio dei docenti, il Dipartimento di riferimento, d'intesa con quelli associati ove esistenti, propone annualmente il numero di ammessi ai corsi di dottorato con borsa di studio.
2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei docenti, fermo restando l'obbligo della erogazione della borsa di studio a seguito del superamento della verifica. Il Collegio dei docenti deve deliberare di regola entro il 31 ottobre e trasmettere comunicazione non oltre il 30 novembre di ciascun anno all'ufficio competente l'ammissione o meno all'anno successivo di corso motivando debitamente l'eventuale esclusione dal corso.
3. A decorrere dal primo anno di attivazione del Corso di dottorato il Consiglio di amministrazione può disporre, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'Ateneo o comunque a disposizione del dottorato, un budget a favore dei dottorandi per la loro attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% di ogni singola borsa erogata.
4. Le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria generale di merito del concorso di ammissione previa valutazione comparativa del merito e, in caso di parità di merito, la preferenza è determinata dalla normativa generale in materia di pubblici concorsi.
5. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo sono a totale o parziale carico dell'Ateneo o di soggetti esterni sulla base di convenzioni. In questo ultimo caso il cofinanziamento della borsa di studio non può essere inferiore alla metà dell'ammontare totale.
6. Per i dottorandi che si recano all'estero, l'importo delle borse di studio può essere aumentato (nel valore massimo del 50% dell'importo della borsa) compatibilmente con le risorse di bilancio in maniera da garantire ai dottorati che si recano all'estero un sostegno economico non inferiore a 3 mesi nei tre anni di corso.. Nel caso di dottorandi con borse finanziate da enti esterni la concessione della maggiorazione della borsa di studio per periodi di formazione all'estero è regolamentata dalla convenzione con l'ente in ogni caso è subordinata all'effettiva erogazione del contributo.
7. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca presso le strutture indicate dal Collegio dei docenti.
8. I dottorandi devono chiedere al Collegio dei docenti l'autorizzazione per lo svolgimento di ulteriori attività o incarichi lavorativi non occasionali.
9. Il Collegio dei docenti può escludere dal corso, con la decadenza dalla borsa di studio, i dottorandi che sospendano senza giustificazione l'attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni ovvero i dottorandi che non conseguano risultati sufficienti o tali da non consentire il soddisfacimento delle condizioni fissate per il passaggio all'anno successivo. I dottorandi che non superino la verifica per il passaggio da un anno all'altro o l'ammissione all'esame finale decadono dal corso di dottorato con provvedimento rettorale.

10. La proposta di esclusione di cui al comma 8 deve essere motivata con giudizio di merito dal Collegio dei docenti e trasmessa al settore dottorati.
11. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca oltre che nei casi di maternità dalla legge previsti, anche per un periodo non superiore a due anni per grave e documentata motivazione o per la frequenza di scuole di specializzazione. I dottorandi hanno altresì il diritto di sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore a sei mesi in presenza di un rapporto di lavoro in prova con mancata erogazione della eventuale borsa di studio.
12. La sospensione del dottorato per i motivi citati anche in caso di cumulo non può essere superiore a ventiquattro mesi.
13. I dottorandi che non riattivano il corso entro trenta giorni dal termine del periodo di sospensione sono dichiarati decaduti con provvedimento del Rettore.
14. I posti eventualmente resi disponibili da esclusioni o rinunce prima dell'inizio del Corso di Dottorato possono essere coperti attingendo dalla graduatoria generale di merito del concorso.
15. I titolari di borse di studio possono svolgere attività retribuite solo se espressamente autorizzate dal Collegio dei docenti, pena l'immediata decadenza del beneficio della borsa, previa attestazione da parte del Tutor che dette attività non impediscano o condizionino comunque il regolare svolgimento del dottorato.
16. Per i borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità si applica quanto previsto nella specifica disciplina di riferimento.
17. Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere dirette a integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse.
18. L'assegnazione della borsa di studio non dà luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini della carriera.
19. Le borse di studio di dottorato sono incompatibili con la titolarità di assegni di ricerca.

Art. 10. Attività di collaborazione alla didattica

1. Previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti un incremento della borsa di studio, i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere attività di tutorato agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale nonché attività di didattica integrativa, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale purché coperti da assicurazione personale e autorizzati dalla direzione sanitaria competente.
2. L'eventuale attività didattica da parte dei dottorandi deve intendersi come facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari e deve intendersi come gratuita.

Art. 11. Incompatibilità

1. Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani o stranieri per un periodo non superiore a diciotto mesi.

2. L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile, pena l'esclusione dal corso, con l'iscrizione ad altri corsi di dottorato presso altra università o istituto di ricerca italiano o straniero.

3. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea, di laurea magistrale, di diploma universitario, di scuole dirette a fini speciali, di specializzazione, di dottorato di ricerca e master. E' fatto salvo il principio di cui all'art. 7 del DM n. 45/2013. È consentita la sospensione del dottorato per accedere a un altro corso di studio di diverso livello o a uno o più corsi singoli fino al conseguimento del relativo titolo o al superamento dell'esame per un massimo di due anni previa presentazione di apposita domanda motivata di sospensione e previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

Art. 12. Ripartizione dei fondi

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta della Struttura di coordinamento, procede annualmente alla ripartizione dei fondi destinati alle borse di studio e al funzionamento dei corsi di dottorato.

Art. 13. Abbreviazioni di corso

1. Su conforme parere della Struttura di coordinamento, il Dipartimento di riferimento, d'intesa con quelli associati ove esistenti, può abbreviare, al massimo di un anno, la durata del corso agli studenti che, risultati vincitori del concorso di ammissione, abbiano conseguito un titolo di studio post-laurea specialistico giudicato affine e pertinente dal Collegio stesso e che sia conseguente a studi di durata almeno annuale

Art. 14. Assegni di ricerca e dottorato

1. Ai candidati risultati idonei senza borsa nelle procedure di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato possono essere conferiti assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di prima fascia ai sensi dell'art. 14, comma 1, del citato Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca approvato con decreto rettorale n. 1929 del 5 luglio 2011 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 219 dell'8 aprile 2013, di durata pari alla durata del corso di dottorato, indipendentemente dall'emanazione di uno specifico bando, come previsto dall'articolo vigente del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, ritenendo a tutti gli effetti valida la selezione già operata per l'ammissione al corso di dottorato.

2. L'assegno di ricerca attribuito secondo le suddette modalità non viene conteggiato ai fini della durata massima di cui l'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come novellato dall'art. 6, comma 2-bis, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito nella legge 27 gennaio 2015, n. 11.

Art. 15 Struttura di coordinamento dei dottorati di ricerca

1. I Coordinatori dei corsi designano sei rappresentanti, successivamente nominati dal Rettore, uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari individuate nell'articolo 7, comma 3, dello Statuto, i quali compongono la Struttura di coordinamento dei dottorati di ricerca.

2. La Struttura svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento dei corsi di dottorato, assicurandone la coerenza delle scelte strategiche e di politica scientifica, nonché funzioni di proposta, anche in relazione all’offerta formativa complessiva, ai rapporti con altri soggetti nazionali e internazionali e all’attività di autovalutazione.
3. Al termine di ciascun anno accademico, la Struttura elabora una relazione generale sull’attività dei corsi di dottorato, che trasmette al Consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione.
4. I componenti della Struttura di coordinamento eleggono nel proprio seno il Presidente.
5. La struttura di coordinamento ha compiti di valutazione, indirizzo e coordinamento per l’internazionalizzazione dei corsi di dottorato e per le attività trasversali tra più corsi di dottorato.
6. I componenti della Struttura durano in carica tre anni accademici e possono essere nuovamente designati consecutivamente solo una volta.

Art. 16. Macroarea di Medicina e Chirurgia

1. In considerazione della connessione inscindibile tra le attività di assistenza sanitaria e quelle di didattica e di ricerca, sono fatte salve le disposizioni normative riguardanti la Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 17. Norme transitorie

1. Le norme sulla durata del corso di dottorato di cui all’art. 4 si applicano a partire dal XXX ciclo.
2. Nel caso di dottorandi iscritti ai cicli precedenti, i quali si trovano in situazione di irregolarità nella gestione dei tempi o nella frequenza, sarà consentita la regolarizzazione amministrativa, a seguito di avviso personale, entro sei mesi dalla ricezione del predetto avviso a concludere il dottorato entro dodici mesi dalla ricezione dello stesso. Decorso trenta giorni dalla ricezione dell’avviso, inviato all’ultimo indirizzo utile disponibile, senza che il dottorando interessato manifesti alcuna volontà di avvalersi dell’opportunità di cui al precedente periodo, lo stesso sarà dichiarato decaduto.
3. Per la regolarizzazione delle annualità pregresse valgono le medesime disposizioni di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 68/2012 al quale questo Ateneo si è adeguato attraverso la nuova normativa interna sulla interruzione degli studi.
4. I Coordinatori e i componenti della Struttura di coordinamento, in carica al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono le predette cariche e funzioni fino alla scadenza dei rispettivi mandati.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.